

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA SEDE DI
NAPOLI
RICORSO

Per: Palumbo Anna, nata a Napoli il 11.12.1968 Codice fiscale: PLMNNA68T51F839Z
rapp.to e difeso dall'Avv. Ferdinando Gelo, C. F. GLEFDN77L14F839Q (Fax 081/9639753;
Pec:ferdinandogelo@avvocatinapoli.legalmail.it) come da procura in calce al presente atto,
con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Pozzuoli, Trav. Maroder n. 3.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della
Campania in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ope legis in Napoli alla Via Diaz n.
11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Nonché nei confronti di

Regine Paola nata a Napoli il 20.04.1964 residente in Napoli alla Via Boccaccio n. 10

Quaranta Grazia nata a Napoli il 20.07.1967 c.f. residente in Via Cannavino 17 Napoli

Espero Filomena nata a Napoli il 03.07.1962 a Napoli residente in Afragola alla via
Ammendola n. 80

- controinteressate

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

1. Del decreto prot. 7982 del 26.03.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
con il quale è stata approvata la graduatoria di Merito del concorso a cattedra bandito con
DDG n. 85/2018 relativa alla classe di concorso A46 – Scienze Giuridiche - Economiche per
la, Regione Campania.

2. Della graduatoria generale di merito allegata al suddetto decreto di cui ne forma parte
integrante, nella parte in cui alla ricorrente viene attribuito il punteggio per titoli culturali e di

servizio di 15,00 ed un punteggio complessivo di 55,00, anziché il punteggio per titoli culturali e di servizio di 42,60 ed un punteggio complessivo di 82,60.

3. Del verbale della commissione giudicatrice del concorso, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli culturali e di servizio prodotti dal ricorrente.

4. Ove occorra del decreto prot. 3353 del 04.02.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata una prima versione della graduatoria di Merito del concorso a cattedra bandito con DDG n. 85/2018 relativa alla classe di concorso A46 – Scienze Giuridiche - Economiche, nella parte in cui alla ricorrente era stato attribuito il punteggio per titoli culturali e di servizio di 15,00 ed un punteggio complessivo di 55,00, anziché il punteggio per titoli culturali e di servizio di 42,60 ed un punteggio complessivo di 82,60.

PREMESSO

1. Che, con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è stato indetto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonche' per il sostegno della scuola secondaria riservato ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento.

2. Che, il termine ultimo per la presentazione della domande di partecipazione alla procedura era fissato al 26/03/2018.

3. Che, la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura per la classe di concorso A46 – Scienze Giuridiche - Economiche e per la regione Campania.

4. Che, a tal fine dichiarava di aver conseguito i seguenti titoli:

Di aver conseguito l'abilitazione per la classe di concorso A019 (ora A46) tramite concorso indetto con D.D.G. del 01.04.1999

Di aver superato tutte le prove di precedenti concorsi pubblici per esami e segnatamente del concorso indetto con D.D.G. del 01.04.1999 relativo alla classe di concorso A019; del concorso indetto con D.D.G. del 02.04.1999 relativo a posti di insegnante di scuola primaria; del concorso indetto con D.m. 20.10.1994 relativo a posti di insegnante di scuola primaria;

5. Che, parimenti dichiarava di aver prestato i seguenti servizi d'insegnamento quale insegnante di scuola primaria dall'anno scolastico 2007/2008 al 2016/2017 per un totale di 10 anni.

6. Che, la ricorrente veniva ammessa a pieno titolo alla procedura concorsuale e sosteneva la prova orale del concorso conseguendo la votazione di 40,00.

7. Che, con decreto 3353 del 04.02.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata una prima versione della graduatoria di Merito nella quale la ricorrente figurava al posto 592 con punti 55,00 di cui 15,00 per titoli culturali e di servizio.

8. Che, la ricorrente inoltrava apposito reclamo volto ad ottenere la correzione del punteggio attribuitole per titoli culturali e di servizio.

9. Che, con decreto prot. 7982 del 26.03.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata una nuova graduatoria di Merito, che ha sostituito quella pubblicata il 04.02.2019.

10. Che, nella nuova graduatoria pubblicata il 26.03.2019, la ricorrente si è vista nuovamente attribuire il punteggio complessivo di 55,00.

Tanto premesso, la ricorrente espone i seguenti

MOTIVI

1 – Violazione ed errata applicazione della Tabella di valutazione dei titoli allegata al

D.m. 995/2017.;

1.1 - in merito al superamento di precedenti concorsi

L'art. 9 comma 4 del Bando prevede:” 4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.

La citata Tabella di valutazione allegata al D.M. 995/2017 prevede alla lett. A.2.1 che per il Superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici per esami per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa, ovvero per un ambito disciplinare verticale che ricomprende la classe di concorso per la quale si partecipa siano attribuiti punti 15,00 ; nel caso si tratti di concorso per altra classe di concorso o tipologia di posto siano attribuiti Punti 5”

Tanto premesso, la ricorrente ha superato tutte le prove del precedente concorso a cattedra per la classe di concorso A019 -corrispondente alla classe A46 ai sensi del D.p.r. 19/2016 - indetto con D.D.G. del 01.04.1999.

Trattandosi di concorso per la medesima classe di concorso, la ricorrente aveva diritto all'attribuzione per detto titolo di punti 15,00

Nondimeno, la ricorrente ha superato tutte le prove del precedente concorso a cattedra per posti di insegnante di scuola elementare indetto con D.D.G. del 02.04.1999.

Trattandosi di concorso per “altra tipologia di posto”, la ricorrente aveva diritto all'attribuzione di punti 5,00 per detto titolo.

Parimenti, la ricorrente ha superato tutte le prove del precedente concorso a cattedra per posti di insegnante di scuola elementare indetto con D.M. del 20.10.1994.

Trattandosi di concorso per “altra tipologia di posto”, la ricorrente aveva diritto all'attribuzione di punti 5,00 per detto titolo.

1.2 – In merito alla servizio prestato come insegnante di scuola primaria

Quanto ai titoli di servizio la lett. D.1.2 prevede che per il “Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla

valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 si attribuisce il punteggio di 0,80 per i primi 2 anni e di 2 p.ti per gli anni a partire dal terzo. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato. È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”

Tanto premesso la ricorrente ha prestato servizio ininterrottamente come insegnante di scuola elementare, su altra tipologia di posto, dall'a.s. 2007/2008 al 2016/2017 per 10 anni che dovevano essere

così valutati:

a.s. 2007/08 punti 0,80

a.s. 2008/2009, punti 0,80

a.s. 2009/2010 - 2016/2017, punti 16

A questo punto i punteggi spettanti alla ricorrente possono essere riepilogati come da prospetto che segue

Titolo	Voce Tabellare	punti
superamento concorso A019 indetto con DDG 01.04.1999	A.2.1	15
superamento concorso scuola primaria indetto con DDG 02.04.1999	A.2.1	5
superamento concorso scuola primaria indetto con D.M. 20.10.1994	A.2.1	5
servizio prestato come insegnante di scuola primaria nell'a.s. 2007/2008	D.1.2	0,8
servizio prestato come insegnante di scuola primaria nell'a.s. 2008/2009	D.1.2	0,8
servizio prestato come insegnante di scuola primaria dall'a.s. 2009/2010 all'a.s. 2016/2017	D.1.2	16
Totale		42,6

Ne consegue la palese illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica nella parte in cui alla ricorrente viene attribuito il punteggio per titoli culturali e di servizio di 15,00 pt.i anziché di 42,60 p.ti, per un punteggio complessivo di p.ti 55,00 anziché di p.ti 82,60.

2 – Violazione art. 3 legge 241/90 – Difetto di istruttoria – Difetto di Motivazione.

L'art. 3 della legge n. 241/90 sancisce che: "*Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*" Ebbene, la mancata valutazione dei titoli prodotti dalla ricorrente non è stata congruamente motivata dalla P.a. Difatti, dai provvedimenti impugnati non emergono in alcun modo le ragioni di fatto o di diritto che giustifichino la mancata valutazione dei titoli prodotti dalla ricorrente.

Inoltre, la ricorrente non è mai stata contattata dalla P.A. per acquisire chiarimenti in ordine ai titoli prodotti né risulta che tali chiarimenti siano stati richiesti agli enti che avevano rilasciato mi relativi attestati. Da tali considerazioni, emerge come le determinazioni impugunate oltre ad essere immotivate non siano state supportate da adeguata istruttoria.

Domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

Il fumus boni juris è reso palese dai motivi del ricorso. Quanto al periculum in mora si evidenzia come il minor punteggio riconosciuto al ricorrente in graduatoria rischi di pregiudicarne le chances di ottenere un inserimento lavorativo stabile presso l'amministrazione scolastica.

Pertanto, si chiede che il TAR adito voglia sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e per l'effetto ordinare l'ammissione con riserva della ricorrente alle prove concorsuali

CONCLUSIONI

Voglia l'on.le TAR adito

1. In via cautelare, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e per l'effetto ordinare il riesame dei titoli posseduti dalla ricorrente.

2. Nel merito annullare i provvedimenti impugnati, nella parte in cui non attribuiscono alla ricorrente nella graduatoria di Merito del concorso a cattedra bandito con DDG n. 85/2018 relativa alla classe di concorso A46 , Regione Campania il punteggio per titoli culturali e di servizio di 42,60 ed un punteggio complessivo di 82,60.

3. Condannare la P.a. resistente al pagamento delle spese di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.

Si dichiara che il presente giudizio verte in materia di concorso per l'accesso a posti di pubblico impiego ed è pertanto soggetto al contributo unificato di € 325,00.

Addì 28.03.2019 Avv. Ferdinando Gelo

Relata di notifica

Si notifici a:

1. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. domiciliato ope legis in Napoli alla Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
2. Ufficio Scolastico Regionale della Campania in persona del legale rapp.tep.t. domiciliato ope legis in Napoli alla Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
3. Regine Paola nata a Napoli il 20.04.1964 residente in Napoli alla Via Boccaccio n. 10
4. Quaranta Grazia nata a Napoli il 20.07.1967 c.f. residente in Via Cannavino 17 Napoli
5. Espero Filomena nata a Napoli il 03.07.1962 a Napoli residente in Afragola alla via Ammendola n. 80